

“Omnia vincit amor”: adozione monogenitoriale e interesse del minore (Nota a Corte cost. n. 252 del 2021)

di

Luana Leo*

Sommario: 1. Premessa. – 2. La ricostruzione della vicenda. – 3. La complicata accettazione dell’adozione monogenitoriale. – 4. Il lungo e travagliato percorso giurisprudenziale. – 5. Il vincolo coniugale come ostacolo di accesso all’adozione. – 6. Oltre la querelle: il preminente interesse del minore. – 7. Conclusioni.

1. Premessa

Con la sentenza n. 252 del 2021, il Giudice delle Leggi dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983¹, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze, in riferimento all’art. 117, comma 1, Cost., relativamente all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui non prevede che anche la persona non sposata e residente in Italia possa avanzare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e chiedere di essere dichiarata idonea all’adozione legittimante.

È opportuno evidenziare come la *querelle* dell’adozione ad opera dei soggetti non sposati costituisca uno dei maggiori “nodi” rimasti irrisolti da parte del legislatore italiano L’art. 29 bis richiama, in ordine ai requisiti degli adottanti, la previsione dell’art. 6, il quale accorda priorità assoluta ai “coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni” e non separati neppure di fatto, in quanto idonei

¹ L. 4 maggio 1983, n. 184 (“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”). Sui motivi della riforma, si veda L. SACCHETTI, *Adozioni e affidamento dei minori. Commento alla nuova legge 4 maggio 1983 n. 184*, Santarcangelo di R., 1983, 13 ss.

a garantire un ambiente familiare adeguato alla crescita ed allo sviluppo del minore. La predetta norma, infatti, non presta attenzione alle persone singole, evocate solo dall'art. 44 (adozione in casi particolari) e neppure alle coppie di fatto. Il lavoro legislativo è proseguito con la legge n. 149/2001², con la quale sono state disattese le aspettative di quanti auspicavano l'introduzione, anche nell'ordinamento giuridico italiano, di una norma che consentisse ai singoli di presentare domanda di adozione legittimante.

La pronuncia in discussione rileva particolarmente non solo perché sottolinea l'urgenza di un intervento normativo che tenga conto delle impellenti istanze di revisione di tale istituto, ma anche in ragione dell'evoluzione della famiglia nella realtà sociale. A tal riguardo, una corrente di pensiero scorge³, nella ricca e ampia costellazione delle aggregazioni familiari, i nuclei costituiti su "base selettiva" come la famiglia adottiva.

2. La ricostruzione della vicenda

Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze è chiamato a pronunciarsi in ordine al ricorso con cui una cittadina italiana non unita da vincolo coniugale chiede di essere dichiarata idonea all'adozione internazionale di un minore straniero. Secondo il ragionamento del giudice *a quo*, l'art. 29 *bis*, comma 1, della legge n. 184/1983, non contrasta con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di cui all'art. 36, comma 4, della medesima legge, che consente ai cittadini italiani, anche non uniti da vincolo coniugale, residenti all'estero da almeno due anni, di conseguire il riconoscimento della piena efficacia dell'adozione avvenuta nello Stato estero, conformemente alla

² L. 28 marzo 2001, n. 149 (*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*). Sulla riforma del 2001, tra i numerosi, si veda M. DOGLIOTTI, *La riforma dell'adozione*, in *Famiglia e Diritto*, 2001, 247; A. FINESSI, *Il "diritto del minore ad una famiglia": per una prima lettura della nuova disciplina dell'affidamento e dell'adozione*, in *Studium Iuris*, 2001, 775 ss; C. M. BIANCA, *La revisione normativa dell'adozione*, in *Famiglia*, 2001, 525 ss.

³ Così, V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dell'unità d'Italia ad oggi*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 1287.

Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Analogamente, il giudice *a quo* ritiene non fondata – in riferimento agli artt. 24 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in ordine all'art. 6 CEDU – la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 29 *bis*, comma 1, ove preclude alla persona non sposata, residente in Italia, di chiedere l'accertamento giudiziale dell'idoneità all'adozione e, pertanto, di fare valere i propri diritti in un giusto processo, in cui questi possano essere esaminati.

Al contrario, il giudice *a quo* reputa rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 *bis*, comma 1, della legge n. 184/1983, nella parte in cui impedisce alle persone singole di essere valutate ai fini dell'idoneità dell'adozione piena di minori stranieri, al di fuori dei casi particolari di cui all'art. 44 della legge sopracitata. Nell'ottica del rimettente, la domanda di idoneità all'adozione, collegata al diritto di autodeterminarsi in ordine alla propria vita privata – rientra fermamente nell'alveo dell'art. 8 CEDU. In particolare, il rimettente evidenzia come la mancanza di un quadro omogeneo in materia di accesso al diritto di autodeterminarsi relativamente all'adozione pregiudichi seriamente la posizione delle persone non coniugate, provocando un'indebita interferenza nella vita privata. Tale scenario implica un tempestivo e puntuale intervento politico e legislativo, al fine di consentire a tale categoria di autodeterminarsi in relazione alla propria aspirazione alla genitorialità. Il giudice *a quo*, altresì, sottolinea come l'intera materia sia stata oggetto di una profonda mutazione per effetto del nuovo diritto di famiglia e della nuova formulazione dell'art. 74 c.c., modificato dall'art. 1, della legge n. 219/2012⁴,

⁴ L. 10 dicembre 2012, n. 219 (*"Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"*). Sulla riforma della filiazione, tra i tanti, si veda C. M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, 1 ss.; G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corr. giur.*, 2013, 525 ss.; M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Fam. e dir.*, 2013, 231 ss.; A. PALAZZO, *La Filiazione*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, Milano, 2013, 578 ss.; V. CARBONE, *Riforma della famiglia: considerazioni introduttive*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 225 ss.; F. DANOVI, *Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) "naturali"*, in *Corr. Giur.*, 2013, 537

che consacra l'unicità dello stato di figlio, estendendo il concetto di parentela, in cui figurano anche i figli adottivi, con l'eccezione degli adottati maggiorenni. Da ciò ne discende che il vincolo di filiazione è ormai svincolato dall'istituto del matrimonio. L'Avvocatura generale dello Stato, invece, non ravvisa alcuna incertezza circa le possibilità adottive consentite alle persone non coniugate residenti in Italia: la normativa in materia consente l'accesso all'adozione piena esclusivamente alle coppie unite in matrimonio; il legislatore valuta la famiglia bigenitoriale come la "migliore delle famiglie possibili", tale da offrire garanzie di stabilità attraverso il legame del matrimonio. Al contempo, la difesa statale ricorda che la legge n. 184/1983 accorda anche alle persone non coniugate la possibilità di accedere all'adozione, adottando un regime speciale. Senza mettere in dubbio la sostanziale identità di funzione con l'adozione legittimante (riconoscere la preminenza del minore ad essere accolto in una famiglia idonea ad educarlo), il principale tratto differenziale di tale forma di adozione⁵ rispetto al modello generale con effetti legittimanti risiede nel suo esiguo ambito di applicazione, in quanto tale istituto assume spessore nelle tassative ipotesi indicate nell'art. 44, comma 1⁶. Occorre chiarire che tale forma di adozione trova riscontro solo laddove – a prescindere dalle ipotesi di cui alle lett. a) e d), l'adozione piena risulti inammissibile ed il modello adottivo risponda all'interesse del minore. Le differenze di regime rispetto

ss; B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, in *Fam. dir.*, 2013, 291 ss.; M. DOGLIOTTI, *La nuova filiazione fuori dal matrimonio: molte luci e qualche ombra*, in *Fam. e Dir.*, 2014, 480 ss; U. SALANITRO, *La riforma della disciplina della filiazione dopo l'esercizio della delega (parte I e parte II)*, in *Fam. e dir.*, 2014, 540; P. SCHLESINGER, *Il D.lg. n. 154 del 2013 completa la riforma della filiazione*, in *Fam. dir.*, 2014, n. 5, 443-446.

⁵ Sull'adozione in casi particolare, tra i molteplici, si veda C. EBENE COBELLI, *Adozione e affidamento dei minori, sub. art. 44, l. n. 184/1983*, in *Nuove leggi civ. comm.*, a cura di M. C. BIANCA, F. D. BUSNELLI, G. FRANCHI, S. SCHIPANI, 1984, 172 ss.; L. SACCHETTI, *Il Commentario dell'adozione e dell'affidamento*, Maggioli, 1986, 319 ss.; R. MARICONDA, *Dell'adozione in casi particolari*, in *Le adozioni nella nuova disciplina. Legge 28 marzo 2001*, 135 ss.; A. CAGNAZZO, *Dell'adozione in casi particolari*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P. CENDON, *La famiglia e le persone*, III, Tomo I, Agg., Torino, 2008, 303 ss.

⁶ Sulla tassatività dell'elencazione dei casi particolari, si veda C. CIRAIOLO, E. FAZIO, *Dell'adozione in casi particolari*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. GABRIELLI, *Della famiglia – leggi collegate*, a cura di L. BALESTRA, 2010, 249 ss.

all'adozione piena dividono il ceto giuridico: il primo orientamento⁷ esclude una sostanziale coincidenza con quest'ultima forma di adozione, appoggiando la scelta legislativa; il secondo, invece, critica duramente l'impostazione data dalla legge, considerando l'adozione speciale come un sostanziale mantenimento dell'adozione ordinaria⁸. In particolare, il primo orientamento qualifica l'istituto in discussione come il risultato di un compromesso tra la tendenza a sopprimere ogni forma di adozione che non costituisce un pieno rapporto di adozione e quella che accoglie una forma di adozione non piena.

Con riguardo alle adozioni internazionali⁹, l'art. 29 bis della legge n. 184/1983 si rivolge sempre "a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni", in assenza di precedenti separazioni, anche di fatto. L'unica differenza rispetto al fronte nazionale risiede nello strumento aggiuntivo apprestato dall'art. 36, comma 4, della legge sopracitata, diretto a consentire il riconoscimento dell'adozione al cittadino italiano che abbia terminato il relativo *iter* all'estero, in conformità alla legge straniera, provando di avere soggiornato continuamente nel Paese straniero e di avervi avuto la residenza per almeno due anni¹⁰. A tal proposito, è la medesima

⁷ Rientrano in tale categoria, tra i numerosi, L. ROSSI CARLEO, *L'affidamento e le adozioni*, in *Trattato Rescigno, IV, Persone e famiglia*, III, Torino, 1997, 463; P. VERCELLONE, *La filiazione legittima, naturale, adottiva e la procreazione artificiale*, in *Trattato Vassalli*, III, 2, Torino, 1987, 194; R. TOMMASINI, *Commento agli artt. 44-57 della legge sull'affidamento e adozione dei minori*, in *Commentario Cian-Oppo-Trabucchi*, VI, Padova, 1993, 456.

⁸ In senso critico, si veda F. D. BUSNELLI, *Art. 1*, in C. M. BIANCA, F. D. BUSNELLI, G. FRANCHI, S. CHIPANI (a cura di), *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. Commentario alla l. 4 maggio 1983, n. 184*, in *Le nuove leggi civili commentate*, Padova, 1984, 12; M. BESSONE, M. DOGLIOTTI, *Adozione di maggiorenni e minori*, in *Il Codice civile. Commentario fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli*, Milano, 2002, 799 ss.

⁹ Si segnala che la legge n. 476/1998 ha modificato quella parte della legge n. 184/1983 relativa all'adozione internazionale, ratificando la Convenzione per la tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata all'Aja nel 1993.

¹⁰ Su tale peculiare previsione, si veda A. BUSACCA, *L'adozione internazionale dei singles. Alcune riflessioni intorno l'ordinanza della Corte costituzionale*, in *Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche*, n. 2, 2014, 286-290. In particolare, tale previsione non sembra fornire alcuna indicazione in relazione alla forza giuridica del provvedimento di adozione pronunciato all'estero su istanza di cittadini italiani; pertanto, non dovrebbe applicarsi in tale ipotesi la norma di cui all'art. 35 della legge n. 184/1983: "l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27". In tale contesto, trova spazio la sentenza del 14 febbraio 2011, n. 3572, tramite la quale la Suprema Corte di Cassazione ha applicato la propria consolidata giurisprudenza sulla adozione interna da parte dei *singles*, statuendo che "con la disposizione speciale dell'art. 36, comma 4, applicabile ai cittadini italiani

difesa statale a specificare che il giudice non si limita a delibare la sentenza, ma deve anche verificare la sussistenza dell'interesse del minore all'adozione, verifica ancorata all'entrata di quest'ultimo nello *status* familiare dell'adottante, al momento della pronuncia dell'adozione straniera, o persino prima. È interessante rilevare come l'Avvocatura generale dello Stato ritenga che non ogni soggettiva incertezza su una disposizione legislativa si traduca in una violazione dell'art. 8 CEDU¹¹, in quanto assumono spessore solo quelle incertezze che aggirano il requisito della prevedibilità della regola giuridica. In tale senso, la difesa statale osserva che la CEDU non riconosce un generico diritto ad adottare; l'art. 8 non impone agli Stati l'obbligo positivo di garantire l'accesso all'istituto in esame, indipendentemente dal fatto che gli istanti siano coppie (coniugate o meno) o singoli.

In ultima analisi, essa sostiene che la censura del rimettente attinente la *ratio* sottesa a tale disciplina – il diritto alla bigenitorialità eterosessuale perfetta¹² – induca a orientare il sindacato del Giudice delle Leggi sul merito della scelta legislativa. È innegabile che il dubbio di legittimità costituzionale investa temi eticamente delicati, relativamente ai quali l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze compete al legislatore.

3. La complicata accettazione dell'adozione monogenitoriale

Come già enunciato, il legislatore del 1983 non riconosce alle persone singole la legittimazione ad adottare. La consolidata dicotomia tra adozione ordinaria ed adozione speciale – in ordine allo *status* degli adottanti – prende le mosse dalla volontà di conformare la filiazione adottiva alla filiazione biologica¹³.

che non risiedano in Italia e si trovino nelle condizioni in esso indicate, non è stata introdotta alcuna deroga al suddetto principio generale, enunciato nell'art. 35, comma 3''.

¹¹ In particolare, l'art. 8 CEDU è definito da R. HOWELL, *The right to respect for family life in the European Court of Human Right*, in *34 University of Louisville Journal of Family Law*, 1995-1996, 693, come "privacy article of the Convention".

¹² Il diritto alla "perfetta" bigenitorialità affiora nel disegno di legge Pillon. Sul tema, si veda B. LIBERALI, *(Prima) il dovere e (poi) il diritto: alla ricerca degli "ossimori costituzionali" nella cura dei figli*, in *Gruppo di Pisa*, n. 3, 2018, 30-34.

¹³ Sul punto, si veda L. ROSSI CARLEO, *Il diritto del minore ad una famiglia: affidamento e adozione*, in *Seminari di diritto di famiglia*, Milano, 2005, 444.

L'idea tradizionale – fondamento della “prima” riforma del diritto di famiglia del 1975¹⁴ – incentrata sulla capacità di ogni famiglia di realizzare liberamente e responsabilmente la propria esistenza, ha trovato riscontro anche nel campo dell'adozione. In realtà, se il legislatore del 1983 – ad avviso chi scrive – avesse riservato maggiore attenzione all'evoluzione storica dell'istituto adottivo nel diritto italiano, avrebbe probabilmente adottato un approccio diverso.

È doveroso sottolineare come il legislatore nazionale per la prima volta abbia concepito l'adozione quale strumento di politica assistenziale nel corso della Prima guerra mondiale, a fronte del numero progressivo di orfani. Con il D.L. n. 1357/1919¹⁵, poi convertito dal Governo fascista con L. n. 2137/1925, venne derogata la norma del Codice che consentiva l'adozione dei soli maggiorenni di età per assicurare così l'adozione ordinaria, anche da parte di persone non coniugate, dei minori orfani di guerra. In concreto, il legislatore nazionale non intravide nella presenza di una coppia coniugata la *condicio sine qua non* per l'inserimento del minore in un nucleo familiare diverso da quello di origine. In seguito, il Codice del 1942 soppresse il requisito della maggiore età; mentre la finalità assistenziale – così marcata nella legislazione di guerra – rimase una delle finalità dell'istituto, spesso valorizzata dalla giurisprudenza di merito.

Infine, la legge n. 431/1967¹⁶ introdusse l'adozione legittimante (dei minori di otto anni) limitandola alle sole coppie unite in matrimonio; la successiva legge n. 184/1983, invece, riconobbe scarso rilievo all'adozione da parte dei *singles*, accentuandone le differenze rispetto all'adozione ordinaria.

A prescindere dalla radicata mentalità tradizionale, è impossibile negare che il legislatore abbia ripetutamente tentato di ampliare l'ambito di applicazione dell'adozione. Il primo tentativo risale al 1989 ad opera di una Commissione ministeriale istituita dall'allora Ministro di Grazia e giustizia Vassalli, il cui

¹⁴ In tale senso, si veda S. LARICCIA, *La legge sul divorzio e la riforma del diritto di famiglia in Italia negli anni 1970-'75*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 22, 2020, 72 ss.

¹⁵ D.L. 31 luglio 1919 n. 1357 (“*Norme sull'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra*”).

¹⁶ L. 5 giugno 1967, n. 431 (“*Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile “Dell'adozione” ed inserimento del nuovo capo III con il titolo “Dell'adozione speciale”*”).

progetto prevedeva quale ipotesi di adozione legittimante quella del minore orfano di padre e madre a beneficio del singolo di età non inferiore ad anni ventuno, legato al minore da *“vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori”* e quella del minore *“le cui condizioni psicofisiche (...) determinano la constatata impossibilità di un’adozione da parte di una coppia di coniugi”*. La proposta di legge presentata alla Camera il 4 luglio 1996 dall’on. Melandri contemplava una modifica dell’art. 6 della legge n. 184/1983 (*“2. L’adozione è, altresì, consentita a persone singole, di almeno trenta anni di età, che presentino le idoneità di cui al comma 1”*)¹⁷. Tuttavia, con l’entrata in vigore della legge n. 149 del 2001, la modifica sopraindicata venne meno; l’art. 6 subì dei cambiamenti soltanto nella parte relativa all’età degli adottanti e in quella volta a riconoscere importanza all’eventuale periodo di convivenza prematrimoniale degli adottanti. Parimenti, la legge n. 173/2015¹⁸ ha assorbito la proposta delle deputate Marzano e Martelli¹⁹. Essa prevedeva da una parte, la valutazione preferenziale ai fini dell’adozione anche della persona singola; dall’altra, l’introduzione di un’ulteriore ipotesi all’art. 44 della legge del 1983, consentendo al minore di essere adottato *“dalla famiglia o dalla persona singola cui il minore è stato affidato e con cui si è creato un solido rapporto affettivo nel corso dell’affidamento”*. Più di recente, nella VIII Legislatura, sono stati presentati tre progetti legislativi, diretti a riconoscere l’adozione piena da parte dei *singles*. Il disegno di legge²⁰ d’iniziativa del senatore Manconi suggeriva una modifica dell’art. 6 della legge del 1983 con l’integrazione di un comma *bis* (*“l’adozione è consentita, altresì, a persone non coniugate conviventi, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza da almeno tre anni, e a*

¹⁷ Art. 2 (*“Requisiti degli adottanti”*), Proposta di legge n. 1781, presentata alla Camera dei Deputati il 4 luglio 1996.

¹⁸ L. 19 ottobre 2015, n. 173 (*“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”*).

¹⁹ Proposta di legge n. 3019, presentata alla Camera dei Deputati l’8 aprile 2015.

²⁰ Disegno di legge n. 1765, presentato al Senato l’11 febbraio 2015. Lo stesso proponente ritiene possibile che *“il minore abbia una sola figura genitoriale di riferimento, quella con la quale passa la maggior parte del tempo (il che) non impedisce la creazione di un ambiente stabile ed armonioso nel quale un bambino possa vivere sereno”*.

persona singola, quando ciò realizzi l'interesse del minore"). Maggiore interesse ha suscitato la proposta di legge²¹ avanzata dall'on. Ravetto, riservata alle sole persone singole, volta a prevedere una radicale modifica dell'art. 6 della legge del 1983 ("1. L'adozione è consentita: a) a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto; b) a persona singola non coniugata").

Infine, la proposta di legge²² formulata dall'on. Malisani raccoglieva i frutti di un'approfondita indagine conoscitiva "sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido" condotta dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per deliberazione del 1° marzo 2016. Tale proposta non solo intendeva recuperare l'iniziativa Marzano-Martelli, ma contemplava anche l'aggiunta di un comma 1-bis all'art. 6, della legge del 1983 ("l'adozione è consentita: [...] c) a persona singola non coniugata").

4. Il lungo e travagliato percorso giurisprudenziale

In tale sede, occorre marcare come la Convenzione di Strasburgo abbia posto all'interprete delicati problemi in ordine alla possibilità di adozione da parte di persona non sposata. Nel corso degli anni Novanta, il Giudice delle Leggi²³ ha dichiarato che l'art. 6 della Convenzione non risulta in contrasto con l'art. 6 della legge del 1983: la Convenzione prevede la possibilità che la normativa interna di ogni Stato aderente ammetta l'adozione anche da parte di persona singola, mentre la normativa italiana vieta tale adozione al di fuori dei casi eccezionali di cui agli artt. 25 e 44 della legge sopraindicata. L'ammissibilità in via di principio dei single all'adozione legittimante, oltre a provocare non infondati dubbi di legittimità costituzionale, inficerebbe l'attuale normativa in tema di limiti e differenze di età, alterando seriamente l'istituto in esame.

²¹ Proposta di legge di n. 3832, presentata alla Camera dei Deputati il 16 maggio 2016.

²² Proposta di legge n. 4579, presentata alla Camera dei Deputati il 6 luglio 2017.

²³ Corte cost. 16 maggio 1994, n. 183.

Al contrario, la giurisprudenza di merito²⁴ ha statuito che la legge n. 357/1974, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo, conferisca all'art. 6 della suddetta Convenzione immediata e concreta efficacia operativa in seno all'ordinamento giuridico italiano, efficacia non abrogata, né abrogabile, dalla normativa interna che, pur riconoscendo l'adozione di minori alle sole coppie unite da vincolo coniugale, non rende inammissibile l'istanza di adozione di un soggetto minore di età da parte di persona singola, in aggiunta alle ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, della legge italiana sull'adozione. La disposizione in commento – nell'ottica della Cassazione – deriva da una fonte imputabile ad una competenza atipica, insuscettibile di abrogazione o modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria successiva, secondo quanto prescritto dall'art. 10, comma 1, Cost.

La *querelle* è stata poi sollevata dalla Corte d'Appello di Roma²⁵, che riteneva non manifestamente infondata, in ordine agli artt. 3, 29 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della Convenzione europea, nella parte in cui consente senza limiti l'adozione di un minore da parte di una persona singola. La Corte costituzionale²⁶ ha dichiarato, con sentenza interpretativa di rigetto, la questione non fondata: la norma impugnata non è autoapplicativa; essa delimita l'ambito delle scelte legislative in relazione alla legittimazione dell'adozione dei minori, senza vincolare gli Stati aderenti ad accogliere tutte le opzioni. La Consulta,

²⁴ Corte App. Roma, 28 novembre 1994. Per un commento, si veda F. BIANCO, *I recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di adottabilità di un minore da parte di persona sola*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, Vol. 24, n. 1, 1995, 1020-1026; M. ASTONE, *L'adozione del minore da parte del singolo*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, Vol. 24, n. 1, 1995, 517-527; F. C. EMANUELE, *Nuove prospettive in tema di adozione del "single"*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, Vol. 24, n. 1, 1995, 527-534.

²⁵ Corte App. Roma, 25 settembre 1993, con commento di L. ROSSI CARLEO, *Molto rumore per nulla: l'adozione da parte del singolo*, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, 239-242; A. BEGHE' LORETI, *La normativa internazionale e quella italiana in tema di adottabilità di un minore da parte di persona singola*, in *Giust. civ.*, 1993, I, 2821; D. BONAMORE, *L'adozione speciale deve essere speciale (legittimazione per un solo adottante, art. 6 l. 22 maggio 1984 n. 357)*, in *Giust. civ.*, 1994, I, 247.

²⁶ Corte cost., 16 maggio 1984, n. 183. Su tale sentenza, si veda M. DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale esclude l'adozione da parte del singolo...e dà consigli al futuro legislatore*, in *Giur. cost.*, 1994, 1642; D. BONAMORE, *Il principio di razionalità e verità della legge, le sentenze della Corte costituzionale e l'ingresso nell'ordinamento dell'adozione speciale da parte del singolo*, in *Giust. civ.*, 1994, I, 1434; E. LAMARQUE, *Adozione da parte del single: fra Corte costituzionale e Corte di Appello non c'è dialogo*, in *Giur. it.*, 1995, I, 540.

pur marcando l'esigenza sottesa all'istituto in esame di inserire il minore abbandonato in una famiglia, ha specificato che, ferma la "corsia preferenziale" per l'adozione da parte di una coppia unita da vincolo matrimoniale, ai sensi degli artt. 3, 29 e 30 Cost., nulla escluda un'innovazione legislativa che consenta la possibilità che l'adozione da parte del singolo "sia giudicata in concreto più conveniente all'interesse del minore". Tale contrasto interpretativo è stato definito dalla Suprema Corte²⁷: la norma pattizia di cui all'art. 6 della Convenzione soprarichiamata non introduce direttamente, con portata autoapplicativa nei rapporti intersoggettivi, l'adozione del fanciullo anche da parte del singolo, ma si limita ad accordare a ciascuno Stato aderente la facoltà di estendere l'ambito di ammissibilità dell'adozione. Pertanto, non è configurabile nell'ordinamento giuridico nazionale l'adozione da parte del singolo di un minore alle stesse condizioni e con gli stessi effetti previsti per i coniugi. La decisione della Suprema Corte, in linea con quanto statuito dalla Consulta, pone in luce come gli artt. 25, commi 4 e 5, e 44 della legge del 1983 non derogando ai principi generali dell'istituto, abbiano carattere particolare e non eccezionale, realizzando *"una tecnica alternativa di attuazione della finalità primaria dell'adozione che è quella di assicurare al minore, che ne è privo, l'effettività di una vita familiare: inteso "per famiglia" il luogo degli affetti indipendentemente dal numero dei suoi componenti. Dal che ancora il corollario di una non pregiudiziale esclusione di una interpretazione estensiva od analogica delle riferite disposizioni, in quanto appunto non eccezionali"*. Con particolare riguardo alla non eccezionalità degli artt. 25, comma 4 e 5, e 44 della legge del 1983, una parte della dottrina sostiene che le norme sopracitate, essendo volte al perseguimento dello stesso scopo dell'istituto, tendono alla realizzazione *"del valore intrinseco dell'adozione ricorrendo a una forma diversa di adozione"*²⁸, e dunque, non derogano ai principi generali dell'istituto. L'eccezione – ad avviso di tale indirizzo

²⁷ Cass. 21 luglio 1995, n. 7950. Per un commento, si veda A. GABRIELLI, *L'adozione del "single" tra normativa convenzionale e diritto interno: problemi attuali e prospettive di riforma*, in *Giur. it.*, 1997, I, 1697; F. BIANCO, *L'adozione dei singoli e la tutela dell'interesse del minore*, in *Dir. famiglia*, 1996, 490; F. CRISTIANI, *Sull'adozione da parte di singolo*, in *Nuova giur. comm.*, 1996, 5 ss.

²⁸ F. RUSCELLO, *L'adozione da parte del singolo: natura non eccezionale della sua disciplina normativa e diritto alla famiglia*, in *Esercitazioni di istituzioni di diritto privato*, a cura di S. GIOVE, F. RUSCELLO, Foggia, 1996, 39.

– non riguarda la norma, bensì la condizione dell'adottando. Dalla definizione concessa dalla Suprema Corte di norma eccezionale (l'eccezione dipende dall'agire in deroga ai principi generali dell'istituto) traspare una prospettiva differente: ad essere eccezionale non è, infatti, la condizione dell'adottando, ma è essa, vista la sua particolarità, a determinare l'eccezione nella disciplina ordinaria²⁹.

La vicenda ha indotto la dottrina a soffermarsi anche sui contenuti dell'ordine di esecuzione della Convenzione di Strasburgo, nonché se lo stesso imponga o meno l'obbligo per gli Stati aderenti di ammettere l'adozione da parte della persona singola. In tale senso, si constata che il testo dell'art. 6, oltre ad essere espresso in forma negativa, determina una sostanziale alternativa in relazione ai soggetti legittimati ad adottare, i coniugi sposati da almeno i due anni ed il *single*; tale alternativa trova conferma nell'impiego della particella disgiuntiva *ou*, preferita alla congiunzione *et*. Un'ultima osservazione attiene al carattere *self-executing* della norma, negato sia dalla Consulta, sia dalla Suprema Corte. Tale interpretazione prende le mosse dal presupposto che la Convenzione di Strasburgo detta le linee guida della normativa, affidando così al legislatore interno il compito di determinare, attraverso la legge, i contenuti dell'istituto entro i confini tracciati dalla Convenzione³⁰.

Recentemente, la Corte di Cassazione³¹ ha ribadito che l'adozione legittimante è consentita solo alle coppie unite in matrimonio, dovendosi escludere che i singoli possano ottenere il riconoscimento in Italia dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con effetti legittimanti. Al contempo, la Suprema Corte ha aggiunto che il legislatore potrebbe provvedere, in presenza di specifiche circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di persona non coniugata anche con gli effetti dell'adozione legittimante.

5. Il vincolo coniugale come ostacolo di accesso all'adozione

²⁹ Tra i sostenitori dell'eccezionalità della previsione normativa, si veda L. SACCHETTI, *Il commento dell'adozione e dell'affidamento*, Rimini, 1986, 321; L. ROSSI CARLEO, *Voce Adozione dei minori*, in *Enc. dir.*, I, Agg., Milano, 1997.

³⁰ In linea con tale interpretazione, C. FIORAVANTI, *L'adozione in base all'art. 6 par. 1 della Convenzione di Strasburgo*, in *Nuove leggi civ.*, 1993, 1400.

³¹ Cass. 14 febbraio 2011, n.3572.

L'art. 6 della legge n. 184/1983 prevede che possono accedere all'istituto solo le coppie sposate almeno da tre anni, ritenute affettivamente idonee e in grado di educare, istruire ed educare i minori. La disciplina sull'adozione, dunque, esprime un evidente *"disfavore verso comunità familiari diverse da quelle fondate sul matrimonio"*³². La ragione di tale decisione risiede nella volontà di *"non solo imitare la natura in genere, non solo cercare un idoneo ambiente secondo i criteri della sufficienza o della media, ma cercare quello che...si presenta come l'optimum"*³³.

Il legislatore ritiene che il vincolo coniugale garantisca la migliore condizione per la crescita e lo sviluppo del fanciullo, in virtù della solidità del rapporto tra le parti consacrato dall'atto giuridico. In passato, la stessa giurisprudenza costituzionale ha prestato attenzione ai nuovi modelli familiari, ammettendo di non poter *"ignorare, per un verso, il sempre maggiore rilievo che, nel mutamento del costume sociale, sta acquistando la convivenza more uxorio, alla quale sono state collegate alcune conseguenze giuridiche"*³⁴. In considerazione di ciò, assume peso la considerazione secondo cui la solidità della vita coniugale risulti, oltre che da una convivenza conseguente alle nozze protratta per taluni anni, anche da un più lungo periodo, precedente al matrimonio, caratterizzato da una stabile e completa comunione di materiale e spirituale di vita della coppia medesima, che acquisisca con l'atto giuridico forza vincolante. A tale proposito, occorre

precisare che il riferimento alla convivenza di fatto è stato introdotto soltanto ai fini della valutazione dell'idoneità della coppia, già coniugata al momento della domanda di adozione.

L'Italia rientra i pochi Paesi che limitano l'adozione alle sole coppie coniugate. È interessante constatare però come la maggior parte delle adozioni continua ad essere disposta a favore di coppie unite in matrimonio, anche nei Paesi che ammettono l'adozione da parte dei *single*. Tuttavia, il predetto approccio non si

³² Così, F. M. SCARAMUZZINO, *sub. Art. 6*, in *Commentario breve al diritto della famiglia* (a cura di A. ZACCARIA), II ed., Padova, 2011, 1843-1845.

³³ Così, L. ROSSI CARLEO, *L'affidamento e le adozioni*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, Vol. IV, Tomo 3, Torino, 2002, 348.

³⁴ Corte cost. 6 luglio 1994, n. 281.

traduce in una sorta di diritto di esclusiva, ma solamente in una preferenza (accentuata) rispetto all'altro modello sussistente, quella della convivenza³⁵.

Se è vero che il legislatore nazionale riserva precedenza al modello coniugale, prevedendo solo "casi particolari" di adozione da parte del *single*, è pur vero che tale forma di adozione, non essendo legittimante, complica l'integrazione del minore nella famiglia adottiva, facendo rivivere il rapporto con la famiglia d'origine. In tale senso, si pone la questione se l'interesse del minore richieda preferibilmente l'adozione piena³⁶. Una prima "pecca" del legislatore italiano è quella di ritenere *a priori* che la mancanza del vincolo matrimoniale possa consentire l'esclusione dei conviventi dalla valutazione in concreto della loro idoneità all'adozione. Il fermo rifiuto di equiparare, ai fini della valutazione di idoneità all'adozione, la coppia coniugata e la coppia convivente non trova supporto: è emblematico – a giudizio di chi scrive – escludere *ab origine* che i requisiti psico-affettivi per l'adozione non sussistano nella famiglia di fatto³⁷.

L'irragionevolezza della normativa in materia è confermata dal confronto con la procreazione medicalmente assistita: la legge, infatti, consente ai conviventi di accedere alle tecniche³⁸; essa, però, non riporta i caratteri della convivenza e non contempla una durata minima di anteriore alla richiesta di procreazione assistita. La legge n. 40/2004³⁹, poi, non detta regole in ordine all'accertamento e all'eventuale documentazione della convivenza della coppia di richiedenti. Con riguardo all'omessa previsione di una durata minima della convivenza, si è sostenuto che, al solo fine di assicurare al nascituro la possibilità di essere cresciuto da entrambi i genitori, il concetto di "convivenza" deve interpretarsi come necessariamente implicante quello di stabilità. In concreto, essa richiede la presenza

³⁵ Sul punto, si veda G. OBERTO, *I diritti dei conviventi realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, Padova, 2012.

³⁶ G. FERRANDO, *Diritti delle persone e comunità familiari nei recenti orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Fam. per. succ.*, 2012, 281 ss.

³⁷ Sulla scomoda "compresenza" dei due modelli di famiglia, si veda V. TONDI DELLA MURA, *I diritti dei coniugi e la pretesa dei diritti dei conviventi: verso la liberalizzazione di modelli familiari?*, in *Tema di diritto costituzionale*, Torino, 2013, II ed., 259-278.

³⁸ Secondo M. R. MARELLA, voce *Adozione*, in *Digesto*, IV ed., Agg., Torino, 2000, 1, la rigidità della disciplina attuale giustifica una "fuga" verso le tecniche di riproduzione assistita.

³⁹ L. 19 febbraio 2004, n. 40 ("Norme in materia di procreazione medicalmente assistita").

di una organizzazione di vita comune⁴⁰, caratterizzata da elementi soggettivi, tra cui l'intenzione di mantenere nel tempo un rapporto analogo a quello coniugale, ed oggettivi, quali la coabitazione.

Quel che maggiormente colpisce è la persistente devozione giurisprudenziale in ordine al paradigma coniugale, sul quale l'interesse del minore non sembra incidere più di tanto. È ormai assodata la riformata concezione della relazione genitori-prole: la genitorialità⁴¹ non si concretizza nella mera trasmissione del proprio patrimonio genetico, ma in un complesso di atteggiamenti e condotte affettive che consentono una serena crescita del minore.

6. Oltre la querelle: il preminente interesse del minore

Come noto, la realizzazione ottimale dell'interesse del minore è collegata dal legislatore nazionale all'integrazione dello stesso nell'ambito di una famiglia legittima. L'attuazione dell'interesse del minore è realizzata dalla riforma del 2001, principalmente con l'affermazione di principio, contenuta all'art. 1 della legge⁴², ai sensi della quale il minore ha diritto non già "ad una famiglia", bensì a crescere ed essere educato nell'ambito "della propria famiglia". Pertanto, solo nel momento in cui quest'ultima non risulta in grado di provvedere alla sua educazione e alla sua crescita, per il minore sorge l'interesse ad essere inserito in nucleo familiare diverso da quella di origine, idoneo ad assicurargli quanto necessario per il suo sviluppo, con conseguente ricorso all'istituto in esame.

Il superiore interesse del minore è inteso in senso complessivo, relativamente non solo agli effetti meramente materiali e giuridici dell'adozione, ma anche in relazione alla stabilità, dedizione, affetto e sostegno, imprescindibili per lo sviluppo

⁴⁰ Per M. SEGNI, *Conviventi e procreazione assistita*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 12, "prima ancora che organizzazione comune della vita, convivenza stabile deve infatti significare assenza di ogni elemento giuridico che possa costituire turbativa, o che addirittura possa far diventare illegittima la convivenza stessa".

⁴¹ Con riguardo alla rinnovata concezione di "genitorialità", si veda G. ROSSI, *Verso una nuova genitorialità*, in *Riv. di studi fam.*, n. 1, 2007; R. ROSNATI, R. IAFRATE, *Riconoscersi genitori. I Percorsi di Promozione e Arricchimento del Legame Genitoriale*, Trento, 2007; M. NALDINI, *La transizione alla genitorialità. Da Coppie Moderne a Famiglie Tradizionali?*, Milano, 2015.

⁴² Sul tema, si veda F. UCCELLA, *Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nella propria famiglia: un nuovo principio fondamentale in tema di filiazione*, in *Vita notarile*, 2001, 658 ss.

del minore, o all'ambiente sociale ed educativo. In aggiunta, occorre tenere presente che l'interesse del minore viene valutato dalla giurisprudenza in merito alla specificità del caso concreto: la singola adozione comporta un accertamento caso per caso. La dottrina si è soffermata lungamente sul legame adozione-interesse del minore con riguardo al fenomeno omosessuale⁴³.

In tale senso, il Tribunale dei minorenni, ha statuito che *“non sono né il numero né il genere dei genitori a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano. (...) Ciò che è importante per il benessere dei bambini è la qualità dell'ambiente familiare che i genitori forniscono loro, indipendentemente dal fatto che essi siano dello stesso sesso o che abbiano lo stesso orientamento”*⁴⁴. Pertanto, ove l'adozione a persona omosessuale si manifestasse come la migliore possibile, non dovrebbero frapporsi ulteriori ostacoli. In tale contesto, assumono rilievo le considerazioni rilasciate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: essa ha dichiarato che, pur non potendosi ricavare dalla CEDU il diritto di adottare, non deve essere esclusa la possibilità per la Corte di accertare la sussistenza di discriminazioni irragionevoli provocate dalle legislazioni nazionali.

In particolare, nel caso *Fretté c. Francia*⁴⁵, avente ad oggetto il diniego disposto dalle autorità francesi all'autorizzazione ad adottare un bambino da parte del singolo, la Corte EDU ammette che l'omosessualità dichiarata dal ricorrente ha inciso nettamente sulla decisione di rifiutare l'autorizzazione all'adozione, sebbene finalizzata a perseguire l'interesse del minore. Alla luce dell'ampio margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati (determinato dall'omissione di un consenso

⁴³ In particolare, tra i tanti, si veda L. GIACOMELLI, *“I ragazzi stanno bene”*. La famiglia omosessuale, i best interests of the child e il silenzio legislativo, in *Jura Gentium*, n. 1, 2016; M. PLUTINO, *Quale “interesse del minore” nella legge sulla disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili?*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 2, 2016; B. RANDAZZO, *Diritto ad avere un genitore v. diritto a divenire un genitore alla luce della giurisprudenza della Corte EDU: le trasformazioni degli istituti dell'adozione e della filiazione “sorrette” da un'ambigua invocazione del preminente interesse del minore*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2017; L. GIACOMELLI, *Tutela dei minori e pragmatismo dei giudici: verso il riconoscimento delle “nuove” forme di filiazione e genitorialità*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 3, 2018; M. DI MASI, *L'interesse del minore. Il principio e la clausola generale*, Napoli, 2020, 219-278;

⁴⁴ Trib. min. Roma, 30 luglio 2014, 2014, n. 299.

⁴⁵ Corte EDU, 26 gennaio 2002, *Fretté c. Francia*. Sulla pronuncia, si veda E. VARANO, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e l'inesistenza del diritto di adottare*, in *Famiglia*, 2003, n. 2, 537 ss.

comune), la Corte EDU valuta le giustificazioni del Governo francese obiettive e ragionevoli; di conseguenza, non sussiste discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale, date le divergenze rilevate intorno agli effetti sui minori delle adozioni da parte di uno o più individui *omosex*. Essa condivide l'assunto secondo cui il preminente interesse del minore giustifica il diniego del diritto ad accedere alla procedura di valutazione di idoneità ad adottare qualsiasi minore da parte di qualsiasi *single* omosessuale, constatata la mancanza del consenso della comunità scientifica sulle conseguenze di tale adozione. Nel conseguente caso *E. B. c. Francia*⁴⁶, la Corte di Strasburgo adotta un approccio opposto, ritenendo che il mancato riconoscimento dell'idoneità di un individuo all'adozione incentrato sull'orientamento sessuale costituisca violazione degli artt. 8 e 14 CEDU⁴⁷. La Corte EDU, poi, ritiene contraddittoria la richiesta della presenza di una seconda figura genitoriale. Sotto tale profilo, essa precisa che, nonostante la convivente dell'aspirante avesse dichiarato di non volere aderire al progetto educativo del minore adottato, tale circostanza (rientrando nella valutazione concreta dell'interesse del minore) non è idonea a superare l'irragionevolezza dell'ulteriore considerazione posta alla base del rigetto all'adozione, nonché quella inerente all'assenza nel nucleo familiare di una persona di sesso diverso rispetto a quello dell'aspirante adottante.

In definitiva, se l'adozione presenta una matrice solidaristica⁴⁸ e ricorrendo a tale istituto si adempie un "dovere di solidarietà" nei confronti del minore, è concretizzabile un'apertura dell'adozione nazionale e internazionale anche ai *single*, in considerazione della tutela dell'interesse dello stesso.

⁴⁶ Corte EDU, 2 gennaio 2008, *E.B. c. Francia*. Per un commento, si veda E. FALETTI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e l'adozione da parte dei single omosessuale*, in *Fam. e dir.*, 2008, 221 ss; E. LAMARQUE, *Adozione da parte dei single omo e eterosessuali: i paesi del Consiglio d'Europa stanno perdendo il loro margine di apprezzamento?*, in *Quad. cost.*, 2008.

⁴⁷ Sul punto, si veda C. DANISI, *Il principio di non discriminazione dalla CEDU alla Carta di Nizza: il caso dell'orientamento sessuale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 14 marzo 2010.

⁴⁸ Come sottolineato da R. TOMMASINI, *Note introduttive agli artt. 44-55*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI, Padova, VI, 2, 1993, 458.

7. Conclusioni

A fronte di quanto esposto in relazione al mancato riconoscimento del diritto di accedere alla procedura di adozione per i *single*, occorre riservare spazio al concetto di nucleo familiare idoneo all'adozione. Oggetto di discussione sono il modello tradizionale di famiglia⁴⁹, come inteso e recepito nei testi legislativi nazionali, ed i nuovi modelli familiari, affioranti dall'evoluzione sociale degli ultimi anni⁵⁰. È ormai consolidato che i nuclei familiari presentino fisionomia e tratti caratteristici diversi rispetto al passato. In linea generale, la famiglia, quale fondamentale centro degli affetti e di un progetto di vita condiviso, si palesa in una duplice veste: quella di ambito primario dello sviluppo e della realizzazione della personalità umana. In concreto, essa concorre, insieme alle altre formazioni sociali, a definire il tessuto sociale: *“il valore delle formazioni sociali, tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine a esse assegnato, di permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani”*⁵¹.

A parere di chi scrive, il fulcro attorno al quale l'intero sistema ruota rimane sempre l'interesse preminente del minore: esso è un valore accentuato nelle disposizioni dei trattati internazionali sui diritti dei fanciulli⁵², che assume i

⁴⁹ Sul modello tradizionale di famiglia, si veda G. GANDOLFI, *Alcune considerazioni ('de iure condendo') sulla famiglia "naturale"*, in *Il Foro Italiano*, Vol. 97, 1974, 211-224; R. BIN, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in *Studium Iuris*, 2000, 1066 ss; A. RUGGERI, *Idee sulla famiglia e teoria (e strategia della Costituzione)*, in *Quad. Cost.*, 2007, 751 ss; I. MASSA PINTO, *Diritto costituzionale e tradizione: a proposito della famiglia come "società naturale" fondata sul matrimonio*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 31 dicembre 2008.

⁵⁰ La dottrina si è posta il problema se sussista un modello unitario di famiglia, ovvero se, tenendo conto delle molteplici articolazioni sociali e aggregazioni non fondate sul matrimonio, debba giungersi alla conclusione dell'esistenza di una pluralità di modelli familiari. A tale proposito, si veda P. ZATTI, *Introduzione*, in *Trattato di diritto di famiglia*, I, Milano, 2002, 3 ss; F. RUSCELLO, *Dal patriarcato al rapporto omosessuale: dove va la famiglia?*, in *Rass. dir. civ.*, 2002, 517; G. FERRANDO, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU, F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, P. SCHLESINGER, V, Milano, 2002; G. FREZZA, *Premessa*, in *Trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia*, Milano, 2005.

⁵¹ Corte cost. 28 novembre 2002, n. 494.

⁵² Art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo: *“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”*. Sulla Convenzione, si veda S. ARBIA, *La Convenzione ONU sui diritti del minore*, in *Dir. uomo*, 1992, 39 ss.

caratteri di un diritto soggettivo del minore ad un contesto familiare idoneo a garantirne la crescita e lo sviluppo⁵³, anche in un ambiente sociale differente da quello di origine. A ben vedere, il nostro legislatore ha prestato attenzione, per la prima volta, all'interesse del minore in materia di adozione, con la legge n. 431/1967, consentendo l'adozione dello stesso, anche se figlio legittimo, da parte di coppie unite in matrimonio, con l'effetto di recidere i legami giuridici con la famiglia naturale e instaurarne di nuovi con i genitori adottivi.

Alla base dell'istituto in commento vi è l'idea che l'interesse del minore debba ricevere prioritaria tutela, non solo rispetto a quello degli adulti, ma anche a quello della stessa istituzione familiare. Come espresso in dottrina, l'adozione è anche la sede in cui, fronteggiandosi diritti degli adulti e diritti dei minori, si è assistiti ad una eterogenesi dei fini (*"la dichiarata priorità dell'interesse del minore si risolve nell'effettiva promozione dell'interesse degli adulti"*)⁵⁴.

Nel corso del tempo, si è avvertita fortemente la necessità di assicurare ai figli un "collante"⁵⁵ che li mantenesse ancorati ai genitori indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto giuridico tra essi, in modo tale che i loro interessi trovassero piena tutela e protezione a prescindere dal legame tra chi li aveva procreati. Nella pronuncia in esame emerge come l'interesse della famiglia sia sovraordinato all'interesse del minore, quale parte vulnerabile della relazione familiare. Il divieto di accesso all'istituto adottivo da parte dei singoli risulta – a giudizio di chi scrive – pregiudizievole per lo stesso minore.

Al diritto alla genitorialità del minore corrisponde un diritto alla genitorialità per il padre e la madre, in presenza o meno del vincolo coniugale.

Art. 24, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: "In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente".

⁵³ Sul punto, si veda G. SCIANCALEPORE, *Il diritto del minore alla propria famiglia*, in *Le adozioni nella nuova disciplina. Legge 28 marzo 2001, n. 149* (a cura di G. AUTORINO STANZIONE, P. STANZIONE), Milano, 2001, 1-48.

⁵⁴ Così, L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Rivista di diritto civile*, n. 1, 2016, cit., 95.

⁵⁵ M. SIESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Famiglia e minori*, n. 7, 2021, 765.